

3 agosto 2006

CIRCOLARE N. 10

ALLE SOCIETÀ DELLA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
LORO SEDI

DEPOSITO CONTRATTI PUBBLICITARI E COMMERCIALI, DI SPONSORIZZAZIONE, DI FORNITURA ABBIGLIAMENTO SPORTIVO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007

In applicazione delle vigenti norme della F.I.G.C. e della L.N.P. le Società calcistiche facenti capo alla Lega Nazionale Professionisti che intendono stipulare contratti compresi tra quelli in oggetto dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Le società calcistiche sono tenute a depositare i contratti presso la Lega Nazionale Professionisti.
2. I contratti dovranno essere stipulati nel rispetto delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti.
3. In tutti i contratti dovrà essere inserita una clausola con la quale le parti dichiarino di aver preso atto e di accettare, ove ancora attuali ed in linea con il dettato dell'articolo 25 del Regolamento della L.N.P., i vincoli contenuti nella convenzione stipulata in data 23 luglio 1981 tra le Leghe Professionistiche e l'Associazione Italiana Calciatori per la regolamentazione degli accordi concernenti attività promozionali e pubblicitarie che interessino le Società calcistiche professionistiche ed i calciatori loro tesserati, e di aver preso atto inoltre delle modifiche successivamente apportate alla suddetta Convenzione in data 27 luglio 1984, in data 18 giugno 1987, delle proroghe di

efficacia della stessa del 25 giugno 2004 e del 29 luglio 2005, nonché della ulteriore proroga per la stagione 2006/2007 come da nostra comunicazione del 14 giugno 2006 prot.n.5924.

4. I contratti riguardanti accordi di Sponsorizzazione o fornitura di abbigliamento sportivo dovranno rispettare il Regolamento delle divise da giuoco emanato dalla Lega Nazionale Professionisti valido per la stagione in questione e contenere, inoltre, una clausola che rispetti le disposizioni in materia contenute nell'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., e in particolare nel comma 4 del suddetto articolo.
5. Tutti i contratti non dovranno avere un contenuto contrastante con la legge o con la morale o che siano tali da recare pregiudizio all'organizzazione calcistica.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Marco Brunelli)